

SABINO CASSESE

LA COSTITUZIONE INGLESE
COME MODELLO. INVENZIONE E DIFFUSIONE
NELLA COMPARAZIONE GIURIDICA (*)

805

SOMMARIO: 1. Il problema. — 2. Il *Bill of Rights* e la sua influenza. — 3. Montesquieu, la costituzione siciliana e quella belga. — 4. Una distinzione ingannevole.

1. *Il problema.* — La costituzione inglese è stata oggetto di ammirazione ed è stata presa ad esempio da imitare, per molti secoli e in tutto il mondo. Questo fenomeno suscita molte domande. Eccone alcune. Perché è stata un modello, nonostante la sua difficile ricostruzione, non essendo contenuta in un unico testo ed essendo per alcune parti fondata su consuetudini? Perché le norme da essa ispirate sono, tuttavia, tanto diverse tra di loro? Quale forza deriva dalla costituzione stessa e quale impulso, invece, nasce da quegli ordinamenti che la presero a modello? Che cosa si è apprezzato della costituzione inglese? Infine, la lunga storia di trapianti della costituzione inglese e dei suoi principi che cosa insegna allo storico e che cosa insegna allo studioso della comparazione giuridica?

Gli ordinamenti giuridici del mondo, fosse questo unito o disunito,

(*) Questo scritto prende spunto da una relazione svolta oralmente al XIV seminario annuale del Devolution Club il 25 marzo 2022, Roma, LUMSA, su invito di Alessandro Torre. Ringrazio Emanuele Felice, Guido Melis e Pasquale Pasquino per i commenti a una precedente versione dello scritto.

SABINO CASSESE

sono sempre ricorsi a prestiti ed è quindi interessante stabilire quanto di essi è dovuto a diffusione, quanto a invenzione, e quanto la diffusione si leghi all'invenzione. Lo scopo di queste riflessioni è, quindi, da un lato, di carattere storico, per cercare di capire i motivi che hanno impresso tanta forza espansiva alla costituzione inglese e perché questa espansione si è realizzata in tanti luoghi e su tanti temi; dall'altro, di carattere metodologico, per comprendere la meccanica dei trapianti, perché, con la moltiplicazione dei contatti, sempre più istituti vengono trasferiti da un ordinamento all'altro (si pensi soltanto alla giustizia costituzionale) e quest'idea può dar luogo al timore di una sorta di imperialismo degli ordinamenti giuridici da cui di solito si prendono a prestito istituti giuridici, mentre, allo stesso tempo, emergono similitudini, come ha osservato Dolores Freda, notando che «quanto più il nostro sguardo si volge al passato allontanandosi dall'età contemporanea, tanto più gli elementi di distanza e di diversità tra le due tradizioni giuridiche inglese e continentale — elementi indubbiamente esistenti, ma assai spesso esageratamente enfatizzati — si attenuano assumendo “nuances” più sfumate, mentre, nel contempo, gli elementi di vicinanza e affinità — anch'essi presenti, ma sovente trascurati — si rafforzano acquisendo toni senza dubbio più decisi»¹.

806

2. *Il Bill of Rights e la sua influenza.* — Comincio con una testimonianza francese dell'importanza del modello inglese. Il grande storico e uomo politico François Guizot, nei suoi *Mémoires pour servir l'histoire de mon temps*², scrive, riferendosi ai protagonisti della Restaurazione e alla «révolution de 1830», «nous avons l'esprit plein de la révolution de 1688 en Angleterre, de son succès, du beau et libre gouvernement qu'elle a fondé, de la glorieuse prospérité qu'elle a valu à la nation anglaise. Nous ressentions l'ambition et l'espérance d'accomplir une œuvre semblable, d'assurer la grandeur avec la liberté de notre patrie, et de grandir nous même dans la poursuite de ce dessein. Nous avons, dans notre prévoyance et dans notre force, trop de confiance; nous étions trop préoccupés de vues de notre esprit et trop peu de l'état réel des faits autour de nous. Il y avait en 1688, dans la constitution de la société et dans l'état des esprits en Angleterre, de moyens de gouvernement et de

¹ D. FREDÀ, *La Magna Carta e lo ius comune: il difficile “dialogo” fra common law e diritto continentale*, in *Scienza e politica*, 2016, XXVIII, n. 55, 2016, 154.

² Tome deuxième, Paris, Michel Lévy Frères, 1859, 19.

LA COSTITUZIONE INGLESE COME MODELLO

points d'arrêt sur la pente des révolutions que la société française ne possède pas aujourd'hui».

In principio, dunque, vi sono la *glorious revolution*, la *bloodless revolution*, il *Bill of Rights* del 1689. Questo era intitolato «an Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and setting the Succession of the Crown». Stabiliva il primato del Parlamento sulla Corona e regolava il contratto tra governo e popolo, escludendo quindi una legittimazione divina per i governanti. Determinava i limiti dei poteri del monarca e i diritti del Parlamento. Introduceva libere elezioni e libertà di parola. Quella costituzione «è la grande intuizione del liberalismo per impedire l'abuso del potere statale a danno dei singoli, per evitare che la democrazia si trasformi in una nuova tirannide, a scapito delle minoranze»³. La sovranità veniva così divisa e i poteri separati. Questi sono i principi che verranno letti, in molti Paesi, nella costituzione inglese.

La costituzione inglese ha avuto una risonanza mondiale per lungo tempo. Prendo qui tre esempi: Montesquieu nel 1748; la costituzione siciliana del 1812 e quella belga del 1831. Essi rappresentano *Veränderungen*, come quelle Goldberg, non variazioni, ma metamorfosi. Nel primo caso, la costituzione influenza un modello intellettuale; nel secondo e nel terzo, un concreto ordinamento giuridico. I tre esempi prescelti coprono l'arco di un secolo, ma si potrebbe continuare con altri esempi che mostrano l'influenza culturale e politica della costituzione inglese. Quello forse più importante è l'americano, dove la costituzione fu adottata in funzione che può definirsi, usando una terminologia della linguistica, contrastiva: se il sovrano inglese regnava a vita, per i titolari degli organi di vertice americani furono stabilite brevi durate nella carica; se la costituzione inglese era in prevalenza fondata su costumi e consuetudini, quella americana fu scritta; se la costituzione inglese era elastica, per quella americana fu scelta la formula della rigidità.

807

3. *Montesquieu, la costituzione siciliana e quella belga*. — Il capitolo sesto del libro undicesimo dell'opera *De l'Esprit des Lois* di Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, intitolato *De la Constitution d'Angleterre*⁴, rese l'opera famosa. In poche pagine, l'autore spiegava perché il potere non dovesse essere concentrato nelle

³ E. FELICE, *La conquista dei diritti*, Bologna, il Mulino, 2022, 189.

⁴ MONTESQUIEU, *De l'Esprit des Lois* (1748), Paris, Garnier Flammarion, 1979, 294.

SABINO CASSESE

stesse mani per assicurare la libertà. Portava l'esempio di Venezia, dell'Olanda, dell'antica Roma, ma principalmente dell'Inghilterra, finendo con l'osservare che non era suo compito esaminare se gli inglesi godessero di libertà: bastava affermare che essa era stabilita dalle loro leggi. La costituzione inglese veniva citata come esempio autorevole, da seguire.

Quale fu l'ispirazione di Montesquieu, e quale, invece, il movente? Che Montesquieu facesse riferimento alla costituzione inglese e la invocasse come modello non vi è dubbio, fin dal titolo del capitolo, ma il movente era un altro. Montesquieu, nato nel 1689 e morto nel 1755, aveva incrociato nella sua vita il regno di un sovrano, Luigi XIV, vissuto a lungo (1638-1715), il cui regno era durato settantadue anni. Luigi XIV si era identificato con lo Stato, aveva promosso la centralizzazione, aveva ridotto il potere della nobiltà e delle magistrature, aveva concentrato il potere a Versailles, dove aveva portato la nobiltà di provincia.

Si può, quindi, dire che vi era un'influenza esterna, la lettura che John Locke aveva fatto della costituzione inglese come esempio di potere non accentrato e non assoluto, ma vi era anche un'esigenza interna che spingeva ad assumere il modello inglese quale esempio da imitare, la reazione di un nobile magistrato di provincia al potere assoluto di Parigi.

La costituzione siciliana del 1812 aveva una struttura ispirata a quella inglese. I suoi capitoli riguardavano la Camera dei pari e quella dei comuni, la libertà di stampa, libertà, diritti e doveri del cittadino, l'abolizione della feudalità e dei feudi, l'esecutivo e i poteri del re, il potere giudiziario e l'abolizione dei giudici speciali, gli enti locali e la divisione dei poteri.

Paolo Balsamo, uno degli autori, professore di economia rustica ed agricoltura, era un noto anglofilo, influenzato da Blackstone e scrisse che aveva preso «per guida» la costituzione inglese, «raccomandata dall'esperienza e dal buon successo di secoli», non quelle francesi «troppo democratiche e perciò tendenti all'anarchia»⁵. Lord Bentinck, attivo in quel momento in Sicilia, scrisse «[...] all'inizio ero decisamente contrario all'adozione della costituzione inglese. I miei timori diminuirono quando lessi lo schema di costituzione modellata su quella inglese, ma con grande moderazione e saggezza modificata e adattata allo stato di questa società

⁵ P. BALSAMO, *Sulla storia moderna del Regno di Sicilia. Memorie segrete*, Palermo, 1848, 53-55, cit. in J. ROSSELLI, *Lord William Bentinck e l'occupazione britannica in Sicilia 1811-1814*, Palermo, Sellerio, 2002, 104-105.

LA COSTITUZIONE INGLESE COME MODELLO

degradata, con taluni salutari limiti alla libertà di stampa, e la temporanea sospensione del processo per giuria»⁶. Charles K. Webster, un secolo dopo, nel 1925, gli fa eco notando che la costituzione siciliana del 1812 «per la prima volta metteva per iscritto i gloriosi principi della costituzione britannica non scritta»⁷. John Rosselli più tardi osserverà che «l'anglomania [...] in questo periodo era già diffusa in Sicilia»⁸.

Già da questi elementi si comprende che, se l'ispirazione fu quella inglese, il movente fu lo spirito antifrancese. Nel 1798 il Regno di Napoli aveva subito l'invasione francese, nel 1806 vi erano state le invasioni napoleoniche del napoletano e Ferdinando III Borbone aveva per moglie Maria Carolina d'Austria, sorella di Maria Antonietta, ghigliottinata dai rivoluzionari francesi. Anche qui hanno agito l'ammirazione per l'Inghilterra come esempio, ma anche gli adattamenti alle esigenze locali e i fattori culturali, quale l'anglomania; quelli politici, quale la reazione antifrancese; quelli personali, quale la reazione di Maria Carolina.

La struttura della costituzione belga del 1831 era la seguente: divisioni territoriali, cittadinanza e diritti dei cittadini, potere legislativo, Camera dei rappresentanti e Senato, re e ministri, potere giudiziario, istituzioni provinciali e comunali, finanze, forza pubblica, disposizioni generali, revisione della costituzione, disposizioni transitorie e supplementari.

Albert Venn Dicey nel 1885 osserverà che «the Belgian constitution [...] comes very near to a written reproduction of the English constitution [...]» e aggiungerà che la costituzione belga «though formed after the English model, it rejects or omits the principle of parliamentary sovereignty», a causa della rigidità della costituzione⁹.

Anche in questo caso, se l'ispirazione veniva da oltremarina, il movente era dettato dall'esigenza di dare una particolare stabilità alla costituzione, a causa della incertezza della nascita del nuovo Stato nel quadro degli Stati esistenti, Prussia, Russia, Austria, Inghilterra, Francia, garantendo una continuità che si è protratta fino ad oggi, nonostante le riforme.

⁶ Journal, 29-31 May 1812, cit. in J. ROSSELLI, *Lord William Bentinck e l'occupazione britannica in Sicilia 1811-1814*, cit., 116.

⁷ C.K. WEBSTER, *The Foreign Policy of Castlereagh*, London, 1925, cit. in J. ROSSELLI, *Lord William Bentinck e l'occupazione britannica in Sicilia 1811-1814*, cit., 104.

⁸ J. ROSSELLI, *op. cit.*, 111.

⁹ A.V. DICEY, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885), London, Macmillan, 1861, 90 e 126.

SABINO CASSESE

4. *Una distinzione ingannevole.* — Le tre vicende rapidamente illustrate fanno sorgere molti problemi. Mi concentrerò soltanto su tre di essi: perché fu presa a modello la costituzione inglese? Che cosa produsse questo successo della costituzione inglese? Quali effetti ha prodotto la dicotomia Francia-Inghilterra, e quindi la dicotomia *étatisme* — *stateless societies*?

Alla prima domanda è facile rispondere perché l'Inghilterra arrivò prima di altri ordinamenti giuridici a darsi una costituzione che aveva la forza di non esser (tutta) scritta, di essere stabile nel tempo e fondata sulla sovranità del Parlamento piuttosto che su quella del popolo; perché si affermò come potenza mondiale (non solo militare: fu nazione egemone nei mari, nell'industria, nei commerci, nella cultura) e assicurò una prosperità che altri Paesi non avevano; perché ebbe un'espansione extraeuropea (in particolare quella americana); perché rappresentò, nel corso della sua storia, sempre la via alternativa a quella della storia francese (quella inglese caratterizzata dal *common law* e dal *self government*; quella francese dal diritto codificato e dall'accentramento).

810

Alla seconda domanda si può rispondere affermando che l'ammirazione esterna produsse un *feedback*, alimentò l'orgoglio inglese e spinse la cultura e la politica inglesi a interrogarsi sulle peculiarità della propria costituzione. Basta leggere il maggiore scritto di Albert Venn Dicey, quello del 1885 sulla costituzione, e notare quanto orgogliosamente presenta le imitazioni e con quante critiche illustra i modelli alternativi. Prima di lui la costituzione era stata oggetto di studi eruditi, nessuno aveva saputo cogliere di essa i punti fondamentali e, nello stesso tempo, sottolinearne le differenze rispetto ai modelli stranieri e, in particolare, a quello del maggiore competitore dell'Inghilterra, la Francia.

Alla terza domanda si può rispondere dicendo che la costituzione inglese tracciò il solco tra i due sviluppi storici dello Stato moderno in Europa: il primo, quello francese, caratterizzato dagli elenchi dei diritti, il secondo, quello inglese, caratterizzato invece dalla *judicial review*. Edmund Burke, nel 1790, scrive: «if civil society be the offspring of conventions, that conventions must be its law»¹⁰. Dicey osserverà che «in Belgium individual rights are deductions drawn from the principles of the constitution, whilst in England the so-called principles of the constitution

¹⁰ E. BURKE, *Reflections on the Revolution in France* (1790), in ID., *Reflections on the French Revolution*, London, Dent, 1951, 57.

LA COSTITUZIONE INGLESE COME MODELLO

are inductions or generalizations based upon particular decisions pronounced by the courts as to the rights of given individual». Infatti, il costituzionalista inglese dimostra che la libertà personale, quella di manifestazione del pensiero e quella di riunione sono garantite dai giudici in Inghilterra e dagli elenchi delle norme della costituzione in Belgio ¹¹.

Questa diversità di impostazione si protrae ancora oggi nei due ordinamenti e nelle due rispettive culture. Quella inglese è preoccupata della *rule of law* e della indipendenza dei giudici e da questi due principi? fa dipendere la tutela dei diritti fondamentali (anche se questa è oggi spesso affidata a norme approvate dal Parlamento). Quella francese, come quella italiana, è, invece, preoccupata della elencazione costituzionale dei diritti.

Da queste osservazioni si traggono insegnamenti per lo storico e per il comparatista. Lo storico deve considerare la varietà delle componenti che influenzano lo svolgimento e l'espansione delle istituzioni (ideologia, politica, scelte personali) e non perdere di vista tutto l'arco dell'evoluzione. La storia dimostra il successo della costituzione inglese, ma questa finirà per rivelare i suoi difetti quando sarà sottoposta a giudici superiori, come la Corte europea dei diritti dell'uomo (basti pensare al caso dei *voting rights* dei *British prisoners*).

Ai comparatisti, questa vicenda insegna che occorre evitare il meccanicismo. La storia dei *legal transplants* deve tener conto di quello che hanno insegnato gli antropologi, che la separazione tra diffusione mediante prestiti e invenzione indipendente costituisce una distinzione ingannevole. Diffusione e invenzione non sono separate, ma presentano evoluzioni parallele e spesso convergenti ¹².

¹¹ A.V. DICEY, *Introduction*, cit., 197, 206, 239, 270.

¹² M. HARRIS, *The rise of anthropological theory. A history of theories of culture* (1969), trad. it., *L'evoluzione del pensiero antropologico. Una storia della teoria della cultura*, Bologna, il Mulino, 1971.